

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

DELL'ASSOCIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA

ISCRITTO AL N. 351 REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE – MINISTERO DI GIUSTIZIA

53100 SIENA – VIALE R. FRANCI N. 26 – TEL. 0577.219035 FAX 0577. 221372 – C.F. / R.IVA 01313980524

E mail: conciliazione.avvocati.siena@gmail.com – PEC: [mediaconciliazione@pec.ordineavvocatisiena.it](mailto:mediaconciliazione@pec.ordineavvocatisiena.it)

**S T A T U T O**

\*\*\*\*\*

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

**Art. 1- Istituzione e scopo.**

1. L'Organismo di Mediazione (d'ora in avanti anche O.d.M.) dell'Associazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Siena (d'ora in avanti anche C.O.A.), ha lo scopo di:

- provvedere stabilmente alla gestione/somministrazione di servizi di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, delle controversie in ambito familiare e penale, di consumo e/o comunque in altri ambiti anche secondo modalità di svolgimento telematiche laddove consentite;
- promuovere e diffondere la cultura della mediazione e lo sviluppo delle procedure di mediazione in ogni ambito;
- promuovere la formazione alla mediazione, cooperando con il C.O.A. ed enti di formazione accreditati dal Ministero della giustizia.

2. L'O.d.M. vigila sull'onorabilità del Responsabile, dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Mediatori.

3. L'O.d.M., per il tramite del C.O.A., potrà stipulare accordi e/o convenzioni con altri organismi di mediazione, al fine di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori degli stessi anche per singoli affari di mediazione.

4. L'O.d.M., per il tramite del C.O.A., può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa con gli Uffici Giudiziari, con altri enti, organismi di mediazione e/o istituzioni per le finalità di cui al presente Statuto.

**Art. 2 -Sede dell'O.d.M. e luogo di svolgimento delle mediazioni**

1. L'O.d.M. svolge le sue funzioni presso i locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale -anche in conformità dell'art. 18 del d.lgs. n. 28/2010 e s.m.i.- e/o dal C.O.A.

2. Fatta salva la procedura telematica di cui all'art. 8-bis del d.lgs. n. 28/2010, gli incontri di mediazione si svolgono presso la sede dell'O.d.M. Il Responsabile può autorizzare lo svolgimento di singoli incontri di mediazione anche in luogo diverso secondo le modalità previste dal regolamento.

**TITOLO II**

**DEGLI ORGANI DELL'O.d.M.**

**Art. 3 -Gli organi**

1. Sono Organi dell'O.d.M.:
  - Il Presidente

## ORGANISMO DI MEDIAZIONE

DELL'ASSOCIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA

ISCRITTO AL N. 351 REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE – MINISTERO DI GIUSTIZIA

53100 SIENA – VIALE R. FRANCI N. 26 – TEL. 0577.219035 FAX 0577. 221372 – C.F. / R.IVA 01313980524

E mail: [conciliazione.avvocati.siena@gmail.com](mailto:conciliazione.avvocati.siena@gmail.com) – PEC: [mediaconciliazione@pec.ordineavvocatisiena.it](mailto:mediaconciliazione@pec.ordineavvocatisiena.it)

- Il Responsabile
- Il Consiglio Direttivo
- I Mediatori
- La Segreteria amministrativa

### **Art. 4 – Il Presidente**

1. Il Presidente del C.O.A. o un suo delegato è il Presidente dell'O.d.M.

### **Art. 5 - Il Responsabile**

1. Il Responsabile dell'O.d.M. è nominato dal C.O.A. tra gli avvocati del Foro o tra i propri dipendenti che abbiano comprovata esperienza in materia di mediazione e resta in carica per un periodo coincidente con il mandato del C.O.A. e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Responsabile.
2. In caso di dimissioni e/o di sospensione o revoca del Responsabile, il Presidente del C.O.A. provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo Responsabile.

### **Art. 6 - Funzioni del Responsabile**

1. Nello svolgimento dei propri compiti il Responsabile si avvale del personale della Segreteria dell'Associazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Siena.
2. Il Responsabile deve:
  - tenere l'elenco dei mediatori e curarne l'aggiornamento;
  - tenere il registro degli affari di mediazione;
  - esaminare le istanze di mediazione;
  - determinare il valore dell'istanza di mediazione in caso in cui vi sia disaccordo tra le parti sul valore della lite;
  - autorizzare lo svolgimento di singoli incontri di mediazione in luoghi diversi da quelli di cui all'art. 2;
  - provvedere alla designazione dei mediatori;
  - vigilare sul rispetto da parte dei mediatori degli obblighi cui sono tenuti per legge o per Regolamento;
  - coordinare l'attività dei mediatori;
  - coordinare e controllare l'attività di segreteria;
  - esaminare gli esposti nei confronti dei mediatori in via preliminare e sommaria riferendo quanto prima al Consiglio Direttivo per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 14.
3. Il Responsabile risponde del proprio operato al Presidente dell'O.d.M., il quale, sentito il Consiglio Direttivo, può proporre la sua sospensione ovvero la sua revoca al C.O.A.

### **Art. 7 – Il Consiglio Direttivo – composizione**

## ORGANISMO DI MEDIAZIONE

DELL'ASSOCIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA

ISCRITTO AL N. 351 REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE – MINISTERO DI GIUSTIZIA

53100 SIENA – VIALE R. FRANCI N. 26 – TEL. 0577.219035 FAX 0577. 221372 – C.F. / R.IVA 01313980524

E mail: conciliazione.avvocati.siena@gmail.com – PEC: [mediaconciliazione@pec.ordineavvocatisiena.it](mailto:mediaconciliazione@pec.ordineavvocatisiena.it)

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del C.O.A. o suo delegato, dal Responsabile e da un numero di sei membri nominati dal C.O.A., scelti tra gli iscritti all'Albo, preferibilmente con specifiche competenze e/o comprovata esperienza in materia di mediazione, tra Mediatori.
2. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza di voti, può eleggere al suo interno il Segretario con funzione di Vicepresidente.
3. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per un periodo coincidente con il mandato del C.O.A. e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Qualora un componente venga meno, per qualsiasi motivo, il C.O.A. provvede tempestivamente alla nomina sostitutiva.

### **Art. 8 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o opportuno o dal Responsabile o ancora da uno dei suoi membri che ne faccia richiesta, senza necessità di formalità particolari, anche "ad horas".
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono da ritenersi validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Il Segretario o un consigliere delegato dal Consiglio Direttivo provvede alla redazione dei verbali delle riunioni, che vengono custoditi nella Segreteria dell'O.d.M, eventualmente assistito dal personale della Segreteria.
4. Le decisioni sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

### **Art. 9 – Funzioni del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo:
  - delibera in merito all'indirizzo delle attività e al funzionamento dell'O.d.M. proponendo al C.O.A. l'adozione di delibere o la sottoscrizione di accordi, convenzioni o protocolli d'intesa al fine di incrementare e migliorare la somministrazione dei servizi di mediazione e favorire il raggiungimento degli scopi dell'O.d.M.;
  - propone al C.O.A. l'ammissione di nuovi mediatori in considerazione dell'andamento delle mediazioni per numero e per oggetto;
  - provvede alla redazione del rendiconto contabile e finanziario dell'O.d.M.;
  - assume i provvedimenti che ritenga opportuni e necessari, anche in via cautelare, dietro relazione del Responsabile.

### **Art. 10 - Funzioni del Segretario**

1. Ove previsto, il Segretario esercita le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo o dal Responsabile e li coadiuva nell'esercizio delle rispettive funzioni.

### **Art. 11 - L'Elenco dei Mediatori**

## ORGANISMO DI MEDIAZIONE

DELL'ASSOCIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA

ISCRITTO AL N. 351 REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE – MINISTERO DI GIUSTIZIA

53100 SIENA – VIALE R. FRANCI N. 26 – TEL. 0577.219035 FAX 0577. 221372 – C.F. / R.IVA 01313980524

E mail: [conciliazione.avvocati.siena@gmail.com](mailto:conciliazione.avvocati.siena@gmail.com) – PEC: [mediaconciliazione@pec.ordineavvocatisiena.it](mailto:mediaconciliazione@pec.ordineavvocatisiena.it)

1. L'O.d.M. si avvale di mediatori che siano avvocati iscritti all'Albo del Foro di Siena e che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore e che siano in possesso dei requisiti di formazione e aggiornamento previsti dalla normativa vigente.
2. Il numero di mediatori può essere periodicamente rideterminato dal C.O.A. in relazione al numero e al tipo di mediazioni svolte.  
L'Elenco aggiornato deve essere inviato al Ministero di Giustizia.

### **Art. 12 – La Segreteria amministrativa**

1. La Segreteria amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere ed apparire imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza.

## **TITOLO II** **Dei Mediatori**

### **Art. 13 - Il Mediatore**

1. Il Mediatore deve essere un avvocato iscritto all'Albo del Foro degli avvocati di Siena, non sospeso, aver frequentato un corso specifico di formazione per mediatori previsto dalla normativa vigente.
2. Il Mediatore non deve:
  - aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione;
  - aver riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti non inferiore a sei mesi;
  - essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
  - essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
  - aver riportato sanzioni disciplinari definitive diverse dall'avvertimento.
3. La pendenza di un procedimento disciplinare, aperto a carico del Mediatore e/o del richiedente l'iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, verrà valutata dal Consiglio Direttivo.
4. Il Mediatore deve essere in regola con il versamento del contributo annuale di iscrizione all'albo e deve aver assolto ai prescritti obblighi formativi.
5. Il Mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, deposita il proprio *curriculum vitae* contenente l'attestazione di eventuali titoli *post-lauream* conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione, nonché copia dell'assicurazione per la responsabilità civile professionale in corso di validità, estesa all'attività di mediazione, con un massimale almeno di € 250.000,00.
6. Il Mediatore provvede periodicamente, o comunque ogni qualvolta richiestogli, all'aggiornamento della propria scheda, nonché al deposito, con

## ORGANISMO DI MEDIAZIONE

DELL'ASSOCIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA

ISCRITTO AL N. 351 REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE – MINISTERO DI GIUSTIZIA

53100 SIENA – VIALE R. FRANCI N. 26 – TEL. 0577.219035 FAX 0577. 221372 – C.F. / RIVA 01313980524

E mail: conciliazione.avvocati.siena@gmail.com – PEC: [mediaconciliazione@pec.ordineavvocatisiena.it](mailto:mediaconciliazione@pec.ordineavvocatisiena.it)

periodicità biennale, dell'autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti per la permanenza nell'elenco dei Mediatori.

7. Il Mediatore deve avvisare prontamente e per iscritto l'O.d.M. di qualsiasi variazione relativa ai requisiti professionali e personali dichiarati al momento dell'iscrizione nell'elenco dei Mediatori.

### **Art. 14 – Divieti ed obblighi del Mediatore**

1. Al Mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla procedura nella quale è stato nominato, nonché divieto di percepire compensi direttamente dalle parti del procedimento a lui assegnato.

Il Mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto per più di tre volte in un triennio, fatti salvi i casi di incompatibilità e/o di legittimo impedimento.

2. Il Mediatore deve:

- a) attenersi a quanto previsto nello Statuto e nel Regolamento;
- b) rispettare il Codice Etico dell'O.d.M. e le previsioni di incompatibilità dettate dal Regolamento;
- c) rispondere immediatamente ad ogni richiesta dell'O.d.M. e del Responsabile del medesimo;
- d) eseguire personalmente la prestazione con diligenza e presentarsi con puntualità agli incontri di mediazione;
- e) informare immediatamente l'O.d.M., ed eventualmente le parti, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza sull'attività di mediazione e sull'imparzialità che ne deve caratterizzare lo svolgimento;
- f) rispettare l'obbligo di riservatezza per tutto quanto appreso nel corso della sua opera;
- g) assolvere l'obbligo di aggiornamento periodico almeno nei limiti minimi fissati dalla normativa vigente, nonché frequentare i corsi di aggiornamento, gli incontri e le riunioni di studio e confronto organizzati o prescritti dall'O.d.M., anche in collaborazione o in convenzione con altri enti formatori accreditati, nonché sottoporsi a eventuali richieste di valutazione.

3. L'ingiustificata mancata esecuzione degli adempimenti riferiti all'incarico ricevuto comporta le conseguenze di cui al successivo articolo 15.

### **Art. 15 - Ammonizione e procedimento di sospensione o cancellazione dall'elenco**

1. In caso di mancato rispetto degli artt. 13 e 14 del presente Statuto o, in generale, di condotta non adeguata alla funzione, il Consiglio Direttivo, anche su segnalazione del Responsabile, deve quanto prima contestare l'addebito al Mediatore, invitandolo a fornire chiarimenti.

2. Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo può motivatamente sospendere il Mediatore in via cautelare dall'Elenco, per non più di sei mesi, e

## ORGANISMO DI MEDIAZIONE

DELL'ASSOCIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA

ISCRITTO AL N. 351 REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE – MINISTERO DI GIUSTIZIA

53100 SIENA – VIALE R. FRANCI N. 26 – TEL. 0577.219035 FAX 0577. 221372 – C.F. / R.IVA 01313980524

E mail: conciliazione.avvocati.siena@gmail.com – PEC: [mediaconciliazione@pec.ordineavvocatisiena.it](mailto:mediaconciliazione@pec.ordineavvocatisiena.it)

sostituirlo nelle procedure a lui assegnate e non ancora definite con altro Mediatore.

3. Al termine della fase istruttoria, da completarsi nel termine di tre mesi, prorogabile in presenza di particolari situazioni con espresso provvedimento da parte del Consiglio Direttivo, quest'ultimo può:

- a) archiviare la contestazione;
- b) ammonire per iscritto il Mediatore;
- c) sospenderlo dall'Elenco, per un periodo variabile da due mesi a un anno;
- d) cancellarlo dall'Elenco dei Mediatori.

4. È in ogni caso immediatamente informato il C.O.A. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5. La sospensione cautelare dall'attività di Avvocato comporta automaticamente la sospensione dall'Elenco dei Mediatori per un identico periodo.

6. La comminazione di una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento comporta la cancellazione dall'Elenco dei Mediatori.

### **TITOLO III DELLE ENTRATE E USCITE**

#### **Art. 16 - Gestione contabile**

1. L'O.d.M. è dotato di autonomia organizzativa e tiene la contabilità delle sue entrate ed uscite.

#### **Art. 17 - Dei mezzi dell'O.d.M.**

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni l'O.d.M. utilizza strumenti, mezzi e personale messi a sua disposizione dall'Associazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Siena.

#### **Art. 18 - Entrate e Uscite**

1. Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio dell'Associazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Siena, previo controllo e approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'O.d.M.

#### **Art. 19 - Obblighi assicurativi**

1. L'O.d.M. è tenuto a stipulare apposita assicurazione, per copertura non inferiore a € 500.000,00, riferita alle conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione svolto, che includa nel novero degli assicurati il Presidente, i Consiglieri e il Responsabile, anche se non dipendenti, limitatamente agli errori commessi nell'esercizio di ogni e qualsivoglia attività prestata, con rinuncia alla rivalsa, nonché i Mediatori, sempre limitatamente agli errori commessi nell'esercizio di ogni e qualsivoglia attività prestata a favore dell'O.d.M.